

Allegato A
in Messina add. 7/2/2023
all'atto registrato
157
(*) Finito in Provincia
2023

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Farisusu "APS"

Articolo 1 (Costituzione)

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale Farisusu APS (d'ora innanzi l'Associazione). Nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, del Codice Civile e della normativa vigente in materia. Farisusu APS è un'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro e assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale che ha sede nella Regione Siciliana, nella città di Messina.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione si doterà di un regolamento di esecuzione dello Statuto al fine di disciplinarne gli aspetti organizzativi.

Articolo 3 (Valori)

Sono valori fondanti dell'Associazione:

- La costruzione di una società laica e democratica;
- Le libertà individuali, i diritti umani, civili, sociali ed economici riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni;
- L'inclusione sociale;
- La solidarietà;
- La cultura della pace;
- La partecipazione delle associate e degli associati alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali;
- Il rispetto e la tutela della legalità, e di una cultura ad essa improntata;
- Il rispetto dell'ambiente e la tutela della biodiversità;
- La valorizzazione del territorio e della bellezza;
- La divulgazione e promozione di attività artistiche e culturali;

Si rimanda altresì al regolamento interno relativo alle norme di condotta individuale

Articolo 4 (Attività)

L'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, u, v, w, z del D.lgs. 117/2017, si impegna in modo specifico a realizzare: Percorsi di inclusione;

- Attività culturali di interesse sociale con finalità divulgativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e del paesaggio;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, naturalistiche di, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Cooperazione allo sviluppo;
- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Eventi musicali, teatrali e di altra forma di spettacolo che abbiano attinenza con gli scopi e i valori dell'Associazione.
- Organizzazione di residenze musicali, teatrali, di danza e di altre discipline; convegni, incontri, seminari, workshop sempre inerenti ai temi dell'Associazione in cui sia anche prevista, nei casi di durata superiore ad un giorno, l'ospitalità notturna.

L'Associazione, altresì, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 117/2017, può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

L'Associazione in conformità al D.M.774/2019, può prendere parte anche a Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).

Articolo 5 (Assenza dello scopo di lucro)

Farisusu APS è un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 (Ammissione)

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività ad essi connesse.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione Sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'acquisizione della qualifica di socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso da parte dell'associato.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota Sociale e la tessera associativa sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Articolo 7 (Diritti e doveri dei Soci)

Le Socie e i Soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le Socie e i Soci hanno il diritto di:

- Partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione
- Proporre, promuovere, organizzare, attività coerenti coi principi e le finalità dell'Associazione;
- Partecipare e votare in Assemblea, eleggere gli organi direttivi e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri Sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;

- Denunziare i fatti che siano ritenuti censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nelle relazioni all'Assemblea.

Le Socie e i Soci sono tenuti:

- a) alla corresponsione della quota Sociale annuale;
- b) all'osservanza del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi Sociali;
- c) far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- d) risolvere eventuali controversie nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto.

Articolo 8 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione, che dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo, che formalizzerà il recesso alla sua prima riunione utile.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti interni può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione e la ratifica dovranno essere comunicate adeguatamente all'associato nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

Articolo 9 (Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- il Revisore dei conti, se nominato.

Articolo 10 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente dell'Associazione. La convocazione deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile, avvalendosi anche dei canali di comunicazione telematica quali: messaggistica istantanea, posta elettronica e canali social almeno 20 giorni prima della convocazione.

Essa ha il compito di:

- a) discutere e approvare il programma annuale di attività;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) discutere e approvare le proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- d) ratificare l'esclusione degli associati, dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo e previo ascolto delle giustificazioni dell'associato;
- e) decidere sul rigetto di richieste di Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare il regolamento dei lavori Assembleari e approvare quelli predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) provvedere alla nomina e revoca dei componenti degli organi Sociali e quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno due terzi degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e custodito presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata nei casi previsti dalle lettere c), d), e), g), h) ed i) del primo comma, articolo 10 del presente Statuto. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 11 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Ogni associato può rappresentare, per delega, sino a tre associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano loro responsabilità e la revoca del mandato, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 12 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera, nei casi previsti dalla lettera c), d), e), g), h) ed i) del primo comma, articolo 10 del presente Statuto con la presenza di almeno due terzi degli associati, in proprio o per delega, in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Ogni associato può rappresentare, per delega, sino a tre associati.

Articolo 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 consiglieri eletti fra i Soci. È eletto dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni e il mandato è rinnovabile. Il membro del Consiglio Direttivo che sia eletto nel corso dei tre anni di mandato, mantiene la propria carica sino al rinnovo dell'organo.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2382 del Codice Civile, non può essere eletto membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale azione di responsabilità decisa dall'Assemblea.

In caso di dimissioni o nel caso di componenti decaduti, la nomina dei nuovi componenti è affidata all'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 10 e nei modi previsti dall'articolo 11 del presente Statuto.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, il Presidente procede a convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni dal recepimento delle dimissioni.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e la riunione si ritiene legittima se presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo:

a) redige i programmi di attività Sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redige e approva il progetto di bilancio previsionale e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività Sociali sentito il parere del Consiglio Direttivo;
- e) redige il regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessari per le attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- g) favorisce la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
- h) cura la tenuta dei libri Sociali dell'Associazione;
- l) decide sulle domande di Associazione e sull'esclusione dei Soci;
- m) è responsabile degli adempimenti connessi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, deve chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno dei membri il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica tre anni, rinnovabili, quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale azione di responsabilità decisa dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente nomina, fra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente, nel caso di necessità di consulenze, pareri di natura tecnica, amministrativa, organizzativa può, nel caso in cui queste competenze professionali non siano presenti all'interno dell'Associazione, avvalersi di professionisti esterni a cui affidare l'incarico.

Articolo 16 (Segretario)

Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo e svolge, d'intesa con il Presidente, funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione e può avvalersi di collaborazioni da parte di altri associati. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Segretario convoca, entro e non oltre un mese, il Consiglio Direttivo per procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Articolo 17 (Collegio dei Sindaci)

La nomina del Collegio dei Sindaci, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti casi:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Esso è nominato altresì anche nei casi previsti dall'art. 10 del D.lgs. 117/2017.

Il Collegio dei Sindaci opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di: a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione; b) dirimere le controversie insorte tra Soci e tra questi e gli organismi dirigenti; c) pronunciarsi sui provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.

L'iniziativa del Collegio dei Sindaci è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte e le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti sono eletti tra i Soci o non Soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo Associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico. I componenti del Consiglio dei Sindaci, eleggeranno al loro interno un Presidente.

I componenti il Collegio dei Sindaci non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione, né di alcuna Associazione aderente. Il Collegio dei Sindaci è convocato dal Presidente del Collegio dei Sindaci. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Altresì, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale ed attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità con il D.lgs. 117/2017.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

Articolo 18 (Revisore legale dei conti)

Il Revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è scelto tra coloro che sono iscritti all'apposito registro.

Esso è nominato quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Nonché nei casi previsti dall'art. 10 del D.lgs. 117/2017.

Il Revisore legale dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Revisore legale dei conti controlla e certifica il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore legale dei conti, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'Assemblea con relazioni scritte, trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Articolo 19 (Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri Sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Revisore legale dei Conti, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri Sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 20 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote associative versate ogni anno dalle Socie e dai Soci; b) dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; c) dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi; d) da rendite patrimoniali; e) dalle attività di raccolta fondi; f) da rimborsi da convenzioni; g) da proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; h) da ogni altro provento ammesso ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociali.

Articolo 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 22 (Bilancio Sociale e Ambientale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, visti gli scopi perseguiti, si pone come obiettivo la possibilità di redigere un bilancio ambientale per le attività svolte.

Articolo 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 24 (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 27 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, e previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 29 (Marchio)

"Farisusu" è la denominazione dell'Associazione e suo simbolo e marchio è riconducibile alle peculiarità caratteristiche del territorio siciliano e nello specifico di quello peloritano. Si richiamano l'aspetto naturalistico, paesaggistico, del patrimonio artistico e storico culturale del luogo e può essere utilizzato esclusivamente dall'Associazione e dai soggetti da essa autorizzati. L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte dell'Associazione o che comunque non sia stato dalla stessa autorizzato. L'Associazione, le Socie e i Soci si impegnano a:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

Articolo 30 (Disposizioni finali)

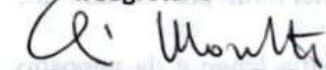
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 31 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Segretario



Il Presidente

